

TRIBUNALE DI UDINE

- Sezione Lavoro -

ORDINANZA con proposta conciliativa ex art. 420 c.p.c.

R.L. n. xx/XXXX

Il Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva,

- ritenuto che la clausola di cui all'art. 38 CCNL in ordine alle tempistiche del procedimento disciplinare si presta a più possibili interpretazioni, così come occorrerà valutare quale sia nella fattispecie concreta in esame il valore da attribuire alla recidiva;
- atteso che, quindi, per entrambe le parti in causa la prosecuzione del giudizio comporta ampi margini di incertezza;
- considerato che il ripristino del rapporto lavorativo in un contesto caratterizzato da frizioni
 ormai evidenti potrebbe non essere effettivamente la soluzione più appagante per le parti
 ed invero in udienza il ricorrente ha manifestato una sua possibile apertura anche verso
 ipotesi conciliative di carattere economico;
- rilevato che la transazione richiede reciproche concessioni;

p.q.m.

- 1) formula la seguente proposta conciliativa: abbandono di ogni reciproca domanda ed eccezione, pagamento da parte della società resistente in favore del ricorrente TIZIO dell'importo pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR a titolo meramente transattivo con compensazione integrale delle spese di lite;
- 2) fissa per verificare se le parti intendano addivenire alla conciliazione ed in caso negativo per decidere sulla prosecuzione dell'istruttoria l'udienza del giorno XX.XX.XX ad ore XX.XX

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza Udine, XX.XX.XX

Il Giudice del lavoro

dr.ssa JJJJJJJJJJJ